

REGIME IVA DELLA CESSIONE DEI BENI USATI

Il regime speciale Iva (cosiddetto regime del margine) regola la tassazione di quei beni che, avendo già scontato l'imposta (dal consumatore finale), subiscono ulteriori trasferimenti economici, rientrando nuovamente nel ciclo commerciale. Il sistema individua la base imponibile (ai fini Iva) nella differenza tra il corrispettivo di vendita del bene e il prezzo di acquisto del bene stesso, eventualmente aumentato delle spese di riparazione, manutenzione e accessorie in genere (inclusa Iva). Tale regime può essere applicato in presenza di particolari requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali e prevede l'utilizzo di tre metodi diversi: ordinario (definito anche analitico), forfetario (o percentuale) e globale, a seconda del tipo di bene e del contribuente.

Soggetti interessati sono coloro che esercitano abitualmente o occasionalmente il commercio di beni mobili usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, relativamente agli acquisti sostenuti senza l'applicazione dell'imposta su valore aggiunto. I beni devono essere acquistati in Italia o nell'Unione Europea; pertanto, rimangono esclusi le cessioni di beni acquistati con l'addebito di Iva o importati direttamente. Condizione essenziale è che i beni in oggetto siano stati acquistati da privati, ossia da persona fisica, società, ente o associazione che non riveste la qualifica di soggetto Iva, nel senso che ha pagato, senza detrarla, l'imposta sul valore aggiunto all'atto dell'acquisto. Rientrano nel regime del margine anche i beni usati comperati "da soggetti Iva" in esenzione ex art. 10, c. 1, n. 27- quinquies D.P.R. 633/1972, oppure acquistati da imprese di un Paese comunitario che adottano un regime di franchigia nel proprio stato membro.

È bene precisare che i soggetti cui risulta applicabile il regime del margine, per singole operazioni possono anche scegliere l'applicazione dell'Iva con le modalità ordinarie. L'applicazione dell'imposta, per le operazioni sottoposte regime del margine, è limitata al solo margine realizzato e viene determinata mediante il procedimento dello scorporo, in ragione della specifica aliquota del bene. I soggetti che applicano tale regime, non possono mai esporre separatamente l'Iva nella fattura che emettono, ma solo indicare che si tratta di operazione soggetta al regime del margine ex art. 36 D.L. 41/1995.

Il sistema del margine ordinario prevede che la base imponibile venga determinata separatamente per ogni singola operazione: se il margine è positivo (corrispettivo della vendita superiore all'acquisto e spese accessorie) si calcola l'imposta, se è negativo si considera pari a zero e non è dovuta Iva. Non è possibile, con tale metodo, la compensazione di eventuali margini positivi con margini negativi.

Il sistema del margine forfetario determina il margine in base a determinate percentuali del prezzo di vendita. Tali percentuali si ritengono comprensive di tutti i costi che rientrerebbero nel margine analitico e che non sono, quindi, automaticamente detraibili.

Il sistema del margine globale determina il margine come differenza tra l'ammontare delle cessioni e quello degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione e accessorie, complessivamente effettuati nell'arco del mese o del trimestre. Tale metodo permette di compensare i margini positivi con quelli negativi di ciascun periodo di liquidazione, a differenza di quello analitico.

Dott. Pier Luigi Giambene